

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3578**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MANNINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(FERRI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(FANFANI)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

—
Legge quadro per il settore della bonifica

—
Presentato il 27 gennaio 1989
—

ONOREVOLI DEPUTATI! — La fine della IX legislatura è sopraggiunta quando il disegno di legge quadro per il settore della bonifica presentato dal Governo sin dal dicembre 1984 era prossimo al termine dell'iter parlamentare ma non aveva ancora riportato l'approvazione definitiva da parte del Parlamento. Quel disegno di legge, infatti, dopo esser stato approvato dal Senato il 30 maggio 1985, era perve-

nuto alla Camera e quivi assegnato per l'esame preliminare, in sede referente, alla Commissione agricoltura la quale, dopo approfondita valutazione, che tra l'altro portava a qualche significativo perfezionamento del testo trasmesso dal Senato, formalizzava le proprie favorevoli conclusioni in data 18 febbraio 1987.

L'anticipata fine della legislatura ha successivamente impedito che il provvedi-

mento potesse essere utilmente inserito nel calendario dei lavori dell'Aula.

Le ragioni dalle quali aveva preso le mosse l'iniziativa del Governo appaiono al momento più che mai valide, e ciò anche secondo il concorde giudizio delle forze sociali e produttive dell'agricoltura che sottolineano l'urgenza della definizione di un quadro di certezza istituzionale per un settore che svolge un ruolo fondamentale in funzione della salvaguardia e della valorizzazione del territorio, della tutela dell'ambiente e della difesa del suolo.

1. La grande rilevanza economica della bonifica, attraverso la quale è stato realizzato il risanamento, la sistemazione e la valorizzazione di vastissime zone del nostro Paese (basti considerare che la bonifica realizzata dai consorzi si estende su circa 14 milioni di ettari) discende anche dalla circostanza che tale opera è stata compiuta dai Consorzi quali enti pubblici di autogoverno e di partecipazione attraverso i quali si concreta una singolare combinazione di intervento pubblico e di attività privata.

È difficile rinvenire altro organismo pubblico che operi sul territorio, nel quale si realizzi quella partecipazione delle categorie interessate che è assicurata dai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, istituzionalmente gestiti da tutti i soggetti aventi diretto interesse all'attività svolta dai consorzi. Gli organi di amministrazione sono infatti eletti dalla assemblea di cui fanno parte tutti i consorziati. Costituiscono quindi un raro esempio di istituzione pubblica amministrata dagli interessati, i quali sono chiamati ad assumere iniziative complementari ed integrative atte a consentire la più proficua utilizzazione e valorizzazione dell'intervento pubblico.

I consorzi provvedono, inoltre, alla manutenzione delle opere ed anche tale aspetto rappresenta un motivo di grande rilevanza giacché le opere a salvaguardia del territorio e dell'ambiente hanno bisogno di costante e quotidiana manutenzione per conservare nel tempo la loro efficienza.

Uguali considerazioni vanno fatte per il settore delle risorse idriche laddove i relativi impianti devono essere costantemente mantenuti in efficienza e gestiti con criteri economici e nel rispetto delle esigenze delle categorie sulle quali gravano gli oneri relativi.

La rilevanza del provvedimento è stata già posta in evidenza nel corso dei lavori parlamentari svoltisi nel corso della nona legislatura, durante i quali si è sottolineato che l'attività di bonifica e di irrigazione ha, anche da un punto di vista finanziario, una sua produttività che nel lungo periodo si dimostra sicura e durevole. Non solo si protegge il suolo e si tutelano le acque e l'ambiente, ma si crea un territorio sul quale l'economia agraria alimenta altre attività che non si sarebbero mai sviluppate se non fosse intervenuta l'opera di bonifica.

Si aggiunga che per la loro articolata presenza sul territorio, per la conoscenza del medesimo e per la grande specializzazione tecnica, i consorzi di bonifica sono i soggetti più idonei a realizzare quella azione di salvaguardia ambientale di cui oggi si avverte grande necessità. D'altra parte la legge finanziaria 1988 conferma tale convinzione laddove chiama i consorzi di bonifica tra gli enti abilitati a proporre specifiche azioni di salvaguardia ambientale.

2. Nell'accingersi quindi a reiterare la proposta di legge quadro per la bonifica, il Governo ha innanzitutto considerato l'opportunità di riferirsi allo stesso testo che nella scorsa legislatura era giunto in prossimità dell'approvazione finale presso la Camera dei deputati, e ciò, ovviamente, per un più che doveroso recepimento delle indicazioni scaturite dall'attento esame precedentemente compiuto dalla Camera e dal Senato.

Come ricordato nella relazione che accompagnava il disegno di legge della scorsa legislatura (Atto Senato n. 459), a seguito dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, la materia della bonifica risulta rientrare nella competenza regionale.

Le regioni, quindi, hanno il potere di regolamentare il settore della bonifica con proprie leggi, le quali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella specifica materia.

Peraltro l'individuazione di tali principi fondamentali, quando è rimessa alla libera interpretazione delle leggi statali vigenti da parte di ogni regione (come accade attualmente), non è mai univoca e si è assistito all'avvicinarsi di disegni e di leggi regionali impostate su principi fondamentali diversi da regione a regione, non rispettose quindi del dettato costituzionale e richiedenti l'intervento del Governo per l'adattamento dei provvedimenti stessi al citato dettato costituzionale (articolo 117).

Basti ricordare, per la bonifica, il lungo e travagliato *iter* della legge regionale della Toscana, che ha conseguito la approvazione solo dopo essere stata rinviata per tre volte, quando appunto sono state introdotte le modifiche necessarie perché la legge fosse conforme ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica.

Analoga necessità di rinvio a nuovo esame da parte del Governo per mancato rispetto dei principi fondamentali si è verificato per le regioni Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Campania, Calabria, Lombardia. Ciò ha creato notevoli difficoltà e ritardi nell'ordinato esercizio dei poteri regionali. D'altra parte solo il riesame chiesto dal Governo ha consentito nei casi suindicati l'emanazione di leggi regionali rispettose dei principi fondamentali.

Di qui la necessità, anche per accelerare il processo legislativo regionale, di una legge-quadro nazionale che indichi quali siano i principi fondamentali cui attenersi nel disciplinare la materia della bonifica e dei relativi consorzi.

3. Gli anzidetti principi fondamentali desumibili dalle norme contenute nella Costituzione, nelle leggi nazionali vigenti disciplinanti la specifica materia, nelle leggi concernenti l'ordinamento regionale

e tenuto conto degli orientamenti generali in tema di azione programmata degli interventi sul territorio, appaiono quelli indicati negli articoli di legge che seguono ed, in particolare:

a) vanno considerate opere di bonifica tutti quegli interventi finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, da realizzarsi nell'ambito dei comprensori di bonifica;

b) in tema di comprensori deve ormai ritenersi acquisita l'esigenza, già riconosciuta con leggi regionali, di un riordino territoriale dei comprensori di bonifica, che tenga conto del bacino idrografico interessato.

Tale riordino richiede nuove delimitazioni dei comprensori consortili esistenti, le quali dovrebbero essere effettuate sulla base del principio che i comprensori devono interessare bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità (articolo 2);

c) vanno definiti parametri fisici, chimici e biologici per determinate sostanze tossiche, nocive o bioaccumulabili, al fine di tutelare la qualità delle acque destinate alla irrigazione (articolo 3);

d) alla programmazione regionale degli interventi sul territorio i consorzi di bonifica partecipano anche con la formulazione di proposte effettuate attraverso piani di bonifica interessanti i comprensori di propria competenza.

Tali piani devono essere coordinati con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo e di assesto del territorio rurale (articolo 4);

e) la progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica vanno affidate ai consorzi, cui compete altresì la manutenzione e l'esercizio delle opere stesse: ciò in attuazione del principio fondamentale già contenuto nelle leggi statali, secondo il quale il sistema di realizzazione della bonifica si basa sull'affidamento agli interessati, riuniti in consorzio, che traggono beneficio dall'attività di tutela e di valo-

rizzazione del territorio consorziato. Trattasi in particolare del principio dell'autogoverno e della partecipazione su cui si fonda il sistema dell'attuazione della bonifica. A tale principio certamente non contraddice l'assunzione, in tutto o in prevalenza, da parte dello Stato, di oneri a titolo di concorso nella realizzazione di determinate opere di bonifica ritenute di preminente interesse per la collettività, l'affidamento delle quali è effettuato mediante atto di concessione ai consorzi di bonifica o di irrigazione (articolo 5);

f) pertanto, i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, quali enti di autogoverno e di partecipazione, debbono essere organismi rappresentativi di tutte le categorie consorziate interessate all'attività di bonifica e di miglioramento fondiario su cui grava l'onere dell'esercizio e della manutenzione delle opere. Ne discende che, nel disciplinare la materia della ripartizione dei voti e della composizione degli organi consorziali, il relativo sistema deve essere impostato sul principio della rappresentanza degli interessi, basato sul rapporto tra rappresentanti e contribuenza.

Il rispetto del principio dell'autogoverno e della partecipazione impone che nella specifica materia le norme non comportino la inammissibile prevalenza delle categorie extra agricole e di quelle marginalmente interessate alla bonifica. In proposito il sistema di riparto dei voti per sezione di contribuenza, con voto *pro capite* all'interno di ciascuna sezione e l'attribuzione a ogni sezione di un numero di consiglieri direttamente proporzionale al peso contributivo della sezione stessa, consente di realizzare il principio suindicato (articolo 7);

g) i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici (così sono qualificati i consorzi di bonifica nel codice civile, nelle leggi fondamentali sulla relativa materia e dalla giurisprudenza costante), attraverso i quali specifiche finalità pubbliche (l'irrigazione, la sistemazione idraulica, la tutela dalle acque, la salvaguardia del territorio) vengono realizzate

con l'intervento e la partecipazione di tutti i privati più direttamente interessati all'attività pubblica di bonifica.

4. Nel consorzio di bonifica si attua quindi pienamente l'incontro tra l'interesse pubblico e quello dei privati consorzianti costituenti la collettività che trae diretto beneficio dall'opera pubblica di bonifica e che è chiamata al pagamento dei contributi necessari per il funzionamento dell'ente e per la manutenzione e l'esercizio delle opere.

Nonostante il costante adeguamento della contribuenza pagata dai consorzianti (l'importo complessivo nell'anno 1987 ha raggiunto la cifra di circa 330 miliardi di lire), i consorzi non sempre riescono con tali entrate ad assicurare un efficiente stato di manutenzione e di esercizio delle opere e degli impianti, sempre più destinati a soddisfare interessi pubblici generali.

Ed invero, anche se il crescente divario tra gli importi di spesa necessari ad assicurare una sufficiente funzionalità alla bonifica e gli introiti di contribuenza consortile, senza ovviamente ignorare l'effettiva capacità economica dei consorzianti, risulta in parte provocato dalle maggiori esigenze dell'agricoltura, non può non rilevarsi che lo squilibrio maggiore è determinato dalla crescente onerosità dei servizi richiesti, connessa alle mutate destinazioni dell'uso del territorio, che hanno provocato profonde modificazioni sui regimi idraulici e sulla qualità delle acque.

Ne discende che l'accresciuto costo della bonifica non può interamente ricadere oggi sui consorzianti, ma deve essere correttamente imputato in parte anche a carico della collettività che, nel suo insieme, con le mutate destinazioni d'uso del territorio, riceve dalla bonifica servizi e condizioni di sicurezza non soggettivamente ripartibili.

Ecco perché il disegno di legge contempla la possibilità che le regioni, allo scopo di assicurare la piena efficienza dei servizi pubblici forniti attraverso le opere di bonifica, partecipino alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche nella misura che ciascuna re-

gione potrà determinare, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuzione imposta per gli stessi fini.

Disposizioni in tal senso sono già contenute nelle leggi regionali sinora emanate (articolo 8).

5. Al fine di comporre in un quadro unitario le iniziative che trascendono i limiti territoriali delle singole regioni, viene demandata al Piano agricolo nazionale la previsione degli interventi nel settore della bonifica di dimensione ultraregionale o assistiti dal prevalente concorso finanziario dello Stato.

Ai fini del necessario coordinamento, è prevista la verifica della compatibilità con i Piano agricolo regionale delle iniziative assunte di comune intesa da più regioni (articolo 9).

6. La proposta normativa di principio non sarebbe risultata completa, specialmente in vista del perseguito fine di coordinamento, se si fosse tralasciato di considerare l'esigenza di un minimo adeguamento della struttura della Amministrazione statale.

È noto che con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, furono soppresse tre Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra cui quella della bonifica.

L'attuale Ufficio della gestione bonifica fu istituito allo scopo di provvedere al completamento delle opere e delle strutture in corso di realizzazione.

Tuttavia, appena cinque mesi dopo l'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica fu emanata la legge 27 dicembre 1977, n. 984, « Quadri-foglio », con la quale venivano attribuite nuove competenze all'Ufficio della gestione bonifica, nel settore delle strutture irrigue di carattere ultraregionale. Successivi provvedimenti legislativi, tra i quali la stessa legge 8 novembre 1986, n. 752, attuativa del nuovo Piano agricolo nazionale hanno confermato tale orientamento ed esteso le competenze dirette del Ministero anche al settore della bonifica idraulica, sia pure limitatamente all'ambito delle iniziative interregionali.

Oltre ai predetti interventi, sono stati attribuiti alla gestione bonifica anche quelli per il contenimento dei fenomeni di subsidenza del territorio di Ravenna (leggi 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67), nonché i rapporti con il FIO, con il Ministero dell'ambiente e con l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Appare pertanto più che giustificata l'articolazione dei compiti afferenti all'esercizio della funzione di coordinamento dell'importante e delicato settore delle opere di bonifica e di irrigazione ad un'apposita Direzione generale, la cui denominazione ritrae fedelmente siffatta attribuzione.

Tale misura organizzativa non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto il personale di qualifica dirigenziale e delle categorie di collaborazione viene estratto dalla dotazione complessiva in atto assegnata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Oltre quanto espressamente previsto dal disegno di legge, al settore della bonifica va applicato ogni altro principio desumibile dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e sue successive modificazioni, dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, dai decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, per quanto non in contrasto con le norme stabilite.

In tal guisa si ritiene di aver delineato una legge quadro completa, non appesantita dalla indicazione di quei principi fondamentali su cui non è mai sorta contestazione (articolo 11).

8. Il presente disegno di legge ha carattere di legge quadro diretta a stabilire i principi generali per gli interventi nel settore della bonifica e pertanto non reca nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato o diminuzioni di entrate.

Ne segue che non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. Nulla è innovato alle attribuzioni proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

(Opere pubbliche di bonifica).

1. Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica.

2. Le regioni, qualora reputino necessario procedere al riordino dei comprensori consortili esistenti, effettuano, sentiti i Consorzi interessati, nuove delimitazioni tenendo conto della necessità dell'attuazione di interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità, nonché dell'opportunità di includervi tutti i territori di valle non compresi nella delimitazione consortile, che beneficiano delle opere di bonifica.

3. Sono comunque fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati di bonifica montana.

ART. 3.

(Tutela della qualità delle acque irrigue).

1. Per la protezione della salute degli agricoltori, della salubrità delle derrate agricole ed a salvaguardia della vita acquatica, a tutela della qualità delle acque irrigue o destinate alla irrigazione, sono definiti i parametri fisici, chimici e biologici per determinate sostanze tossiche, nocive e bioaccumulabili, nonché gli obiettivi di qualità per l'intero corpo idrico.

2. Per ciascun parametro possono essere indicati valori guida e valori imperativi.

3. Nei canali di bonifica e nei corpi idrici le cui acque sono destinate in tutto o in parte a derivazioni irrigue, non sono ammessi scarichi che superino i valori imperativi.

4. Chiunque effettua scarichi nei canali di bonifica e nei corpi idrici a destinazione irrigua, in violazione delle disposizioni precedenti, è tenuto a risarcire il conseguente danno agli agricoltori e per essi ai consorzi di bonifica le cui acque risultino danneggiate.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, sono individuati i parametri e definiti i relativi valori guida, nonché stabiliti gli obiettivi di qualità delle acque destinate all'irrigazione, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente.

ART. 4.

(Programmazione regionale e partecipazione dei consorzi di bonifica).

1. I consorzi di bonifica e di bonifica montana formulano proposte, attraverso piani di bonifica interessanti il comprensorio di loro competenza, per la elaborazione dei programmi regionali di intervento sul territorio.

2. I piani di bonifica di cui al comma 1 devono essere coordinati con i programmi regionali e sub-regionali di assetto e di sviluppo del territorio ed approvati dalla regione.

ART. 5.

(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica — Funzione dei consorzi).

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole in concessione ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di irrigazione.

2. Qualora i consorzi non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai provvedimenti di concessione, alla esecuzione delle opere, le regioni revocano la concessione stessa.

3. Competono altresì ai consorzi l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le ulteriori funzioni di salvaguardia ambientale e di tutela delle acque ad essi affidate dallo Stato o dalle regioni.

4. Ai consorzi può essere altresì affidata, sulla base di appositi atti di concessione, la realizzazione di opere a totale carico o a prevalente concorso dello Stato.

ART. 6.

(Organi amministrativi e di controllo dei consorzi).

1. Sono organi dei consorzi di bonifica e di bonifica montana l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi dell'articolo 7.

3. Rappresentanti della regione e degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto, garantendo la rappresentanza della minoranza.

4. Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quarto del totale dei delegati elettivi.

5. Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nel funzionamento e nell'attuazione dei fini istituzionali del consorzio di bonifica, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio ed alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, per l'espletamento dei compiti affidatigli con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi consortili.

ART. 7.

(Sistema elettivo degli organi dei consorzi).

1. Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, nonché gli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

2. Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in sezioni, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

3. Ad ogni sezione viene attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, vengono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 3.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione.

6. Ad ogni avente diritto al voto di cui al comma 1 è attribuito un voto.

ART. 8.

(Partecipazione delle regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica).

1. Le regioni; allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici assicurati dalle opere di bonifica, partecipano alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nella misura deliberata da ciascuna regione, tenendo conto dei limiti di tollerabilità da parte dei consorziati della contribuzione loro imposta per lo stesso fine dai relativi consorzi.

2. Le regioni comunicano ai consorzi l'entità della loro partecipazione alle spese di cui al comma 1 prima che i consorzi stessi elaborino lo schema del proprio bilancio preventivo annuale.

ART. 9.

(Funzioni di coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni interessate, programma gli interventi nel settore della bonifica a carattere ultra regionale o a prevalente concorso finanziario dello Stato in sede di formulazione o aggiornamento del piano agricolo nazionale, secondo le norme al riguardo previste.

2. Al Ministero stesso deve essere preventivamente comunicata ogni iniziativa a carattere ultraregionale interessante il settore della bonifica, affinché ne sia verificata la compatibilità con le previsioni del piano agricolo nazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente interviene per il concerto nella predisposizione dei programmi per l'attuazione delle funzioni di salvaguardia ambientale affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

ART. 10.

(Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi all'irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria).

1. Per adempiere ai compiti di cui agli articoli 5, comma 4, e 9, nonché agli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e all'articolo 17, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale per il coordinamento degli interventi relativi alla irrigazione, alla bonifica idraulica e idraulico-agraria.

2. Alla stessa Direzione generale sono affidati compiti di programmazione, nonché di studio, indagine e ricerca nelle materie di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'organizzazione della Direzione generale, determinando la dotazione organica della stessa entro i limiti della dotazione complessiva dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con lo stesso decreto vengono altresì individuate le competenze accessorie da attribuire alla suddetta Direzione generale.

ART. 11.

(Norme finali).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi e dai decreti richiamati nell'articolo 1 del decreto stesso, si applicano i principi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, se con essi compatibili.